



# COMUNE DI ROMAGNESE

Via Castello n. 1 -27050 ROMAGNESE  
TEL. 0383-580001 FAX 0383-580588  
E-MAIL: [comune.romagnese@virgilio.it](mailto:comune.romagnese@virgilio.it)  
PEC: [comune.romagnese@pec.provincia.pv.it](mailto:comune.romagnese@pec.provincia.pv.it)



Prot. n.1952

Romagnese lì 13.11.2020

## OGGETTO: ORDINANZA N. 11 / 2020

**SGOMBERO NEVE E GHIACCIO DAI TETTI, MARCIAPIEDI E PASSAGGI PEDONALI PROSPICIENTI L'INGRESSO DEGLI EDIFICI.**

### IL SINDACO

**Considerata** la necessità di istruire e informare la cittadinanza sul comportamento da adottare durante e a seguito di possibili nevicate, al fine di tutelare l'incolumità delle persone stesse;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs n° 267/2000;

### ORDINA

1. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. Da parte dei soggetti di cui al punto 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.
7. In caso di nevicate, superiori a cm. 10, gli autoveicoli devono essere allontanati dalla sede stradale a cura dei rispettivi proprietari e ricoverati nei box, garage e cortili interni delle abitazioni, anche in deroga ai regolamenti condominiali, sino al termine delle operazioni di sgombero.

### AVVERTE

Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi.

Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ai Ministro dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art 37 del D. Lgs del 30.04.1992 no 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione,

Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

La presente disposizione sarà affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Romagnese (PV), inoltre verranno adottati tutti i necessari ed ulteriori provvedimenti, atti a dare la massima diffusione.

**IL SINDACO**  
*Dott. Manuel Achille*